

# Persone con disabilità, il contrassegno di parcheggio è uno strumento fondamentale

Per quest'edizione della nostra rubrica dedicata ai fatti della circolazione, abbiamo scelto di parlarvi delle aree di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Lo facciamo, prendendo spunto da un ottimo promemoria che l'ASA (Associazione dei servizi della circolazione) ha pubblicato sul suo sito; ci sia concesso, naturalmente, un po' di margine d'adattamento e di sintesi. In ogni caso, fa stato la Legge federale in materia.

**Criteri** ► Vanno innanzitutto chiariti quali sono i parametri secondo cui è possibile accedere alle agevolazioni. Si tratta, in particolare, di stabilire se vi è una netta riduzione della capacità deambulatoria, sia essa relativa all'apparato locomotorio (impedimento diretto) sia a quello cardiocircolatorio (impedimento indiretto). Essa si manifesta qualora la persona non possa, durevolmente o per un periodo transitorio d'almeno 6 mesi, spostarsi a piedi su una distanza superiore ai 200 metri oppure debba ricorrere all'aiuto di un assistente o di un ausilio speciale. La sostanza di tale riduzione dev'essere comprovata da un certificato medico. L'autorità può inoltre richiedere un preavviso al medico cantonale.

**Il contrassegno** ► Si ottiene a titolo gratuito presso i servizi cantonali. Ad essi, dunque, vanno indirizzate tutte le istanze. Un formulario è a disposizione sul sito della Sezione della circolazione.

**Utilizzo** ► È permesso unicamente nella misura in cui ne usufruisca il richiedente stesso o nel periodo durante il quale egli è trasportato o accompagnato. In sostanza, è associato ad una persona con disabilità e non ad un veicolo (diverse sono invece le modalità d'impiego in ambito professionale).

**Possesso** ► Viene rilasciato a una persona disabile o a un'organizzazione e non è trasmissibile.

**Posizionamento** ► Il contrassegno deve essere apposto in maniera ben visibile dietro al parabrezza.

**Durata** ► Con il contrassegno esposto non esistono limitazioni temporali. La riscossione delle tariffe nei posteggi pubblici è regolata da direttive locali.

## VALIDITÀ

**Temporale** ► In linea di principio, il contrassegno è valido per un anno e rinnovabile su richiesta. Possono essere previste deroghe per coloro i quali sono affetti da grave disabilità con sintomatologia invariata nel tempo. Per le infermità transitorie è invece necessario allegare alla richiesta un certificato medico stilato non più di 4 settimane prima. La durata minima dell'autorizzazione è di 6 mesi.

**Territoriale** ► È valevole su tutto il territorio nazionale e nei Paesi che hanno aderito alle raccomandazioni della CEMT, la Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (UE, Canada, USA, ecc.). Il riconoscimento all'estero dei contrassegni di parcheggio delle organizzazioni che trasportano in maniera dimostrabile persone disabili è di competenza dello Stato in questione.

**Sanzioni** ► L'impiego abusivo o l'infrazione alle regole indicate nelle direttive possono, a seconda della gravità del caso, comportare una multa, un ammonimento o la revoca del contrassegno. L'autorità di rilascio pronuncia l'am-



monimento o la revoca sulla base delle proprie constatazioni, di una relazione o di un rapporto degli organi di controllo. Un nuovo permesso non può essere rilasciato allo stesso titolare prima del termine di un anno.

## PERMESSI E DIVIETI

A condizione che la circolazione non ne sia ostacolata o messa in pericolo, il contrassegno consente di parcheggiare per, al massimo:

- 3 ore in aree provviste di un segnale o di una demarcazione che indicano il divieto di parcheggio;
- 2 ore nelle zone d'incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate da segnali o demarcazioni (ciò, a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d'accesso alla zona).

Queste facilitazioni valgono soltanto se, nelle immediate vicinanze, non sono disponibili parcheggi liberi, privati o pubblici, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo (anche se soggetti a un regime tariffario).

È invece sempre proibito:

- in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e dossi;
- nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;



- nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 metri;
- alle intersezioni, come anche prima e dopo di esse a meno di 5 metri dalla carreggiata trasversale;
- sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea che vieta l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
- sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
- davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nascondere;
- sul marciapiede contiguo alle fermate delle aziende pubbliche di trasporto;
- sulle strade principali fuori dalle località;
- sulle strade principali all'interno delle località, se non resta spazio per l'incrocio di due autoveicoli;
- sulle corsie ciclabili e sulla parte ad esse attigua della carreggiata;
- a meno di 50 metri dai passaggi a livello fuori delle località e a meno di 20 all'interno delle stesse;



- sui ponti;
- davanti agli accessi di edifici o terreni altrui.

Nelle strade strette il parcheggio è permesso soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata. Per tutti gli altri casi è necessario attenersi alle norme generali sulla circolazione.

**Istruzioni della polizia** ► Le istruzioni speciali della polizia devono in ogni caso essere osservate.

**Aree private** ► Le facilitazioni non valgono nelle zone di parcheggio gestite da privati (ad es. divieti pronunciati da un giudice, autosilo, parcheggi sotterranei, eccetera).



ACS, LA TUA SCUOLA GUIDA  
IN CENTRO A LUGANO

Iscriviti ai corsi sensibilizzazione  
e soccorritori su [www.acsti.ch](http://www.acsti.ch)

